

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2015213**

Data: **25.11.2013**

Oggetto: **Modalità di numerazione ed imposta di bollo delle scritture contabili e fiscali**

## MODALITA' DI NUMERAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

**Gentile Associato,**

come è ormai noto da anni, l'art. 8 della L. 383/2001 ha apportato modifiche alle norme relative alla tenuta dei registri contabili (Libro giornale ed inventari) e fiscali (Registri IVA e Registri ai fini delle Imposte Dirette) relativamente alla soppressione dell'obbligo della bollatura in vigore dal 25.10.2001.

Trattiamo brevemente, di seguito, i punti salienti delle disposizioni in oggetto alla luce dei chiarimenti emanati dalla **Agenzia delle Entrate con la circolare 64/E del 1° agosto 2002**.

In merito ai registri interessati alle suddette disposizioni riassumiamo la materia nel seguente schema:

REGISTRO / LIBRO	VIDIMAZIONE	NUMERAZIONE	IMPOSTA di BOLLO (bollatura)	Tassa CC.GG.
Iva	NO	SI	NO	NO
Imposte dirette	NO	SI	NO	NO
Giornale/Inventari (soggetti IRPEF)	NO	SI	€ 32,00 (1)	NO
Giornale/Inventari (società di capitali)	NO	SI	€ 16,00 (1)	€ 309,87 o
Libri sociali	SI	SI	€ 16,00 (1)	€ 516,46

**(1)** La legge n. 71/2013, in sede di conversione del D.L. 43/2013, ha previsto, a far data dal 26/06/2013, l'aumento dell'imposta di bollo da €. 14,62 ad €. 16,00.

Si segnala che l'importo indicato nella circolare prot. n. 2013513 del 7 ottobre 2013 relativo all'imposta di bollo riferito alla tenuta del libro giornale da parte delle ditte individuali e delle società di persone è pari ad € 32,00 e non ad €. 29,24.

Rimangono esclusi dalla disposizione di soppressione della vidimazione i libri sociali obbligatori, nonché ogni altro libro o registro per il quale l'obbligo della bollatura sia previsto da **norme speciali**.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate, sopra indicata, ha precisato che la soppressione dell'obbligo di bollatura consente di apporre la numerazione progressiva delle pagine contestualmente alla loro stampa, prima della loro utilizzazione e per ciascun **anno solare**: ogni 1° gennaio la numerazione della pagina dovrà ripartire da "1".

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

Limitatamente al **Libro Giornale** e al **Libro Inventari**, il numero di pagina dovrà essere sempre preceduto dall'indicazione **dell'anno solare** a cui si riferisce la contabilità (e non l'anno in cui è effettuata la stampa delle pagine).

Nel caso in cui, le annotazioni sul Libro Inventari occupino solamente poche pagine per ciascuna annualità, la numerazione progressiva può essere indicata con l'omissione dell'anno cui le annotazioni si riferiscono. Ogni anno la numerazione, quindi, sarà semplicemente "1, 2, 3, .....".

L'imposta di bollo va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate. In pratica, il contribuente che utilizza i suddetti libri può assolvere l'imposta di bollo esclusivamente con riferimento all'importo dovuto per le prime 100 pagine (o frazione di esse). Solamente dopo aver utilizzato queste ultime dovrà ripagare un ulteriore bollo per l'utilizzo delle successive 100.

Facciamo alcuni esempi:

- nell'ipotesi in cui il **Libro Giornale** recante le scritture dell'anno 2013 termini alla pagina numero 2013/85, l'imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2013/1, si deve ritenere assolta anche per le prime 15 pagine dell'anno 2014 di conseguenza, le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2014/16, ossia sulla centounesima pagina del Libro Giornale;
- nell'ipotesi in cui il **Libro Inventari** sia composto di sole 10 pagine per ogni annualità accadrà che, preso un plico di cento pagine sulla prima delle quali sia stata applicata una marca da bollo da € 16,00 (era pari ad €. 14,62 sino al 25/06/2013), esso potrà essere utilizzato per eseguire le annotazioni di 10 anni consecutivi senza l'acquisto di ulteriori marche; le pagine di tale plico potranno essere **facoltativamente** pre-numerate da "1" a "100" per evidenziare fino a quale foglio le annotazioni potranno essere eseguite senza che si ripresenti l'obbligo di pagare nuovamente l'imposta di bollo ma per ogni anno contabile, all'atto della stampa, sarà necessario riportare una specifica numerazione progressiva che ricomincerà sempre da "1"; quindi, per l'anno 2012 si stamperà l'Inventario sulle prime 10 pagine del plico sopra descritto con la numerazione da "1" a "10" (con indicazione dell'anno facoltativa) e poi per le annotazioni dell'anno 2013 si stamperà sulle successive dieci pagine del plico una nuova numerazione da "1" a "10" (con indicazione dell'anno facoltativa) e così dicendo per 10 anni.

Inoltre, a seguito della modifica all'art. 3, D.P.R. 642/1972 operata dall'art. 1, co. 80, L. 296/2006, l'imposta di bollo di €. 16,00 si corrisponde mediante pagamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (tabaccai), il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno o in modo virtuale (mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale) oppure con versamento diretto in banca. In tale caso si utilizza il mod. F23 con il codice tributo 458T (R.M. 174 del 31 ottobre 2001) e gli estremi della relativa ricevuta di versamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun blocco da 100 pagine oppure sulla prima pagina numerata dell'anno.

L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire **prima della messa in uso del libro o registro**, ovvero prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

L'omessa numerazione dei libri e dei registri prima indicati o il mancato rispetto della progressione numerica sono punibili con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 7.746,00 (art.9, co.1, D.lgs. 471/97) nel caso in cui tali violazioni pregiudichino l'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Con la semplificazione degli adempimenti amministrativi sopra trattati le imprese possono godere di grandi benefici che rischiano però di tradursi, sotto un diverso profilo, in maggiori oneri e difficoltà. Si vuole affrontare il problema degli insoluti e dei crediti in sofferenza per il soddisfacimento dei quali spesso l'azienda si trova costretta ad avvalersi del procedimento del decreto ingiuntivo. A tale scopo, è necessario per il creditore provare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della propria richiesta davanti al giudice fornendo una "prova scritta".

La prova scritta di cui sopra consiste, a norma dell'art. 634, co. 2 del Cod. di Proc. Civ., in:

*"...estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile (Libro Giornale e Libro Inventari) purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture".*

Da quanto sopra emerge che le imprese che intendono utilizzare le **scritture contabili** (libro giornale, registro iva vendite, ecc.) quale prova idonea al rilascio del decreto ingiuntivo dovranno **effettuare copia autentica** di dette scritture contabili presso un notaio o il comune.

Ulteriori prove scritte idonee al rilascio di un decreto ingiuntivo sono: **titoli di credito, contratti, ordinativi, fatture ed eventuali documenti di trasporto, fax, lettere, telegrammi, riconoscimento di debito, promesse di pagamento, sentenze.**

Cordiali saluti.

**Per ASSOSNAI**  
**Studio Bondavalli**